



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE (CSR) DELLA
REGIONE CAMPANIA

DISPOSIZIONI GENERALI
INTERVENTI A SUPERFICIE E/O A CAPO

(versione 1.0)

Sommario

PREMESSA

1. Riferimenti normativi	5
2. Acronimi e definizioni	14
3. Classificazione del territorio	24
3.1. Classificazione del territorio regionale	24
3.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013 ..	24
3.3. Aree naturali protette	25
3.4. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA.....	26
4. Modalità di accesso al Programma	26
5. Sistema Informativo	27
6. Fascicolo aziendale	27
6.1. Informazioni generali	27
6.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale	28
6.3. Piano di coltivazione	28
7. Campo di applicazione	29
8. Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie.....	29
8.1. Modalità di presentazione delle domande	29
8.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento	30
8.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per gli Interventi a superficie e/o a capo	31
9. Codice Unico di Progetto (CUP)	32
10. Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione.....	32
10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici.....	32
10.2. Aiuti di stato	33
10.3. Documentazione antimafia	33
10.4. Criteri di selezione	33
11. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno / Pagamento	33
11.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento	34
11.2. Ammissibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento	35
11.3. Correzione di errori palesi	36
12. Impegni e obblighi	37
12.1. Durata degli impegni e clausola di revisione.....	37
12.2. Cause di forza maggiore	39
12.3. Subentro (cambio) del Beneficiario.....	40

12.4.	Condizionalità rafforzata	41
12.5.	Condizionalità sociale.....	42
12.6.	Altri obblighi del Beneficiario	43
12.6.1.	<i>PEC</i>	43
12.6.2.	<i>IBAN</i>	43
12.6.3.	<i>Controlli e conservazione della documentazione</i>	44
12.6.4.	<i>Comunicazione variazioni</i>	44
12.6.5.	<i>Informazione e pubblicità</i>	44
13.	Pagamenti	44
14.	Accesso agli atti e Chiusura del procedimento	45
14.1.	Accesso agli atti e Responsabile del procedimento	45
14.2.	Chiusura del procedimento	45
15.	Ricorsi e reclami	46
15.1.	Istanza di riesame	46
15.2.	Ricorso giurisdizionale.....	47
15.3.	Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	47
16.	Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 e 14 del GDPR	47

Premessa

Per il periodo di programmazione 2023-2027, la Politica di Sviluppo Rurale viene ricongiunta agli altri strumenti della Politica Agricola Comune (PAC) in un unico Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato da ciascuno Stato membro dell'Unione Europea (UE) ed approvato dalla Commissione europea.

Il PSP per l'Italia è stato approvato con la decisione della Commissione Europea n. C(2022) 8645 del 02/12/2022.

Il PSP stabilisce che siano le Regioni a programmare e a gestire gli interventi dello sviluppo rurale, integrando negli interventi di sviluppo rurale del PSP le declinazioni delle "specifiche regionali". Tali specificità sono riportate nel dettaglio nei Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, che rappresentano i documenti regionali attuativi della strategia nazionale. Il CSR 2023-2027 della Regione Campania è attualmente in fase di definizione.

Il CSR Campania si articola in Tipologie di Intervento, Interventi e Azioni. In tale quadro, si possono distinguere due categorie di Interventi:

- **Interventi a superficie e/o a capo** che riguardano pagamenti ed indennità erogate sulla base delle superfici, delle coltivazioni praticate e/o del numero dei capi allevati;
- **Interventi non a superficie e/o a capo** che riguardano la realizzazione di progetti di investimenti materiali e immateriali, le azioni di formazione, informazione, consulenza e cooperazione e l'erogazione di aiuti forfettari non parametrati alle superficie e/o al numero di capi allevati.

Con il presente documento si dettano le disposizioni comuni per l'accesso agli Interventi a superficie e/o a capo del CSR della Campania, disciplinando, in particolare, le condizioni per l'ammissione al sostegno ed integrando le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AgEA per l'ammissione al pagamento.

Per la campagna 2023, nelle more dell'approvazione del CSR e della definizione dei provvedimenti attuativi nazionali e delle Istruzioni Operative da parte dell'OP AgEA, con le presenti disposizioni si forniscono le prime indicazioni propedeutiche all'apertura dei bandi, per consentire l'attivazione degli Interventi a superficie e/o a capo sin dalla prima annualità della nuova programmazione (anno solare 2023), evitando discontinuità rispetto alla programmazione 2014-2022. Tali bandi, dunque, saranno condizionati alla definizione dei suddetti provvedimenti nazionali con particolare riguardo al completamento della base giuridica di riferimento e a quanto potrà essere necessario recepire nel CSR.

Per gli aspetti di dettaglio e procedurali, in ogni caso, si rimanda alle indicazioni dell'Organismo Pagatore in fase di elaborazione.

1. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante le norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle

istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica;
- Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 2019/1152/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea;

Normativa nazionale:

- D.P.R. del 13 marzo 1976, n. 448 (G.U. 173 del 3 luglio 1976) – “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”;
- D.P.R. dell'11 febbraio 1987, n. 184 (G.U. n. 111 del 15 maggio 1987) – “Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale, di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982”;

- D.P.R. del 24 maggio 1988, n. 236 (G.U. n. 152 del 30 giugno 1988) – “Attuazione della direttiva 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii. – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 – “Legge quadro sulle aree protette”;
- Legge del 7 marzo 1996, n. 109 (G.U. n. 58 del 9 marzo 1996) – “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282” e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. del 30 aprile 1998, n. 173 (G.U. n. 129 del 5 giugno 1998) - “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- D.P.R. del 1 dicembre 1999, n. 503 (GU n. 305 del 30 dicembre 1999) - “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;
- D. Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) – “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. 15 del 20 gennaio 2003) – “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che ha modificato la Legge 31 dicembre 1996, n. 676: “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n. 112 del 16 maggio 2005) e ss.mm.ii. – “CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- D.P.R. del 12 aprile 2006, n. 184 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) – “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 -Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni;

- D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262 – “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, e modificato dall’art. 339 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm-ii – “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (G.U. Serie Generale n.101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 108)”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 – “Piano straordinario contro le mafie, e delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D. Lgs. 27 settembre 2010, n. 181 – “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne” (G.U. n. 259 del 05 novembre 2010);
- D. Lgs. del 30 dicembre 2010, n. 235 – (G.U. del 10 gennaio 2011, n. 6) – “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- D.P.C.M. del 22 luglio 2011 (G.U. del 16 novembre 2011, n. 267) – “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- D. Lgs. n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini”;
- D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. - “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- D. Lgs. del 14 agosto 2012, n. 150 – (G.U. n. 202 del 30/08/2012) – “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. del 15 novembre 2012, n. 218 – “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 (G.U. n. 80 del 5 aprile 2013) – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.P.C.M. del 30 ottobre 2014, n. 193 (G.U. n. 4 del 7 gennaio 2015) – “Regolamento recante disposizioni concernenti modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo della Legge 1 aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159”;
- Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 – Suppl. Ordinario n. 62) – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- D. Lgs. del 3 aprile 2018, n. 34 (G.U. Serie Generale n. 92 del 20/04/2018) – “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- D. Lgs. del 21 maggio 2018, 74 (G.U. 144 del 23/06/2018) – “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”;
- Legge del 28 febbraio 2020, n. 8 (G.U. Serie Generale 51 del 29/02/2020 - Suppl. Ordinario n. 10), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
- Legge del 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. Serie Generale n. 228 del 14/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 33) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- Legge del 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U. Serie Generale 51 del 01/03/2021) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, realizzazione di collegamenti digitali, esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»”;
- Legge del 29 luglio 2021, n. 108 (G.U. Serie Generale n. 181 del 30/07/2021) - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Legge del 29 dicembre 2021, n. 233 (GU Serie Generale 310 del 31/12/2021) – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- D. Lgs. del 5 agosto 2022, n. 134, recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 19 aprile 1999, ad oggetto “Approvazione del Codice di buona pratica agricola”;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 (G.U. del 31 maggio 2010, n. 115) – “Approvazione dello schema aggiornato relativo al VI Elenco ufficiale delle aree protette, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c), della Legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell’articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014, recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla “Semplificazione della gestione della PAC”;
- Decreto Interministeriale del 25 Febbraio 2016, n. 5046, relativo ai “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 8 giugno 2020 n. 6277, relativo alla “Adozione della metodologia per l’identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell’11 novembre 2021 n. 591685 di modifica degli elenchi delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 01 marzo 2021 n. 99707, ad oggetto “Attuazione delle misure, nell’ ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministro della Salute, ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116”;
- Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 614768 del 30 novembre 2022, ad oggetto “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della

politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura”.

Normativa regionale:

- Legge Regionale del 01 settembre 1993, n. 33 (BURC n. 39 del 06 settembre 1993) – “Istituzione di Parchi e riserve naturali in Campania”;
- Legge regionale del 22 novembre 2010, n. 14, recante “Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola”;
- Legge Regionale del 21 maggio 2012, n. 12 – “Disposizioni legislative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura”;
- Legge Regionale del 14 ottobre 2015, n. 11, recante – “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa (Legge annuale di semplificazione 2015)”;
- D.G.R. del 27 novembre 2017, n. 734 (BURC n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione convenzione tra Regione Campania – DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali – e Centri di Assistenza Agricola (CAA) per la disciplina degli aspetti organizzativi delle attività svolte in attuazione della L.R. del 21 maggio 2012, n. 12”;
- D.G.R. del 5 dicembre 2017 n. 762 (B.U.R.C. n. 89 del 11 dicembre 2017) – “Approvazione della delimitazione delle zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola” che modifica la D.G.R. del 18 febbraio 2003, n. 700 (B.U.R.C. n. 12 del 17 marzo 2003) – “Individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”;
- D.G.R. del 19 dicembre 2017, n. 795 (BURC n. 5 del 18 gennaio 2018) – “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”;
- Regolamento regionale n. 3 del 28 settembre 2017 – “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e ss.mm.ii.;
- Regolamento della Giunta Regionale della Regione Campania del 21 aprile 2020, n. 4 – “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico semplice, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dagli uffici della Regione Campania, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.lgs. n. 33/2013, e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990”
- D.G.R. del 16 dicembre 2020, n. 585 (BURC n. 247 del 21 dicembre 2020) – “Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue e programma d’azione per le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola”;
- D.G.R. del 22 dicembre 2020, n. 600 - "Variazioni ordinamentali - Determinazioni".

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

- Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AgEA”;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014: “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- Circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015: “Riforma PAC – D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 - Piano di Coltivazione”;
- Circolare UMU/2015.749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25: “D.M. 15 gennaio 2015, 162 – Istruzioni operative per la costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC, di competenza dell'OP AgEA”;
- Circolare ACIU.343.2015 del 23 luglio 2015: “Riforma PAC – Integrazione alla circolare ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 – Piano di coltivazione”;
- Circolare AGEA.2016.16382 del 7 luglio 2016: “Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare”;
- Circolare AGEA.47103 del 1 giugno 2017, avente ad oggetto: “Aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale”;
- Circolare ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 – Istruzioni Operative n. 3, aventi ad oggetto: “Istruzioni operative relative alle modalità di acquisire della documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. – Procedura per la verifica antimafia”;
- Circolare AGEA.4435 del 22 gennaio 2018 - “Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 9638 del 08 febbraio 2018 - “Nota integrativa alla circolare AgEA n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.”;
- Nota ORPUM.0001325 del 08 gennaio 2019 ad oggetto “Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 76178.2019 del 3 ottobre 2019 – “Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni - Anno di riferimento: 2019”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 12575.2020 del 17 febbraio 2020 ad oggetto “Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive

modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia”;

- Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 13057.2020 del 18 febbraio 2020 – “Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 in materia di antimafia – errata corrige”;
- Circolare ORPUM.0013837 del 20 febbraio 2020 – Istruzioni Operative n. 9 – “D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale – Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166.2022 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21”;
- Circolare ORPUM.0003237 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche ed integrazioni”;
- Circolare ORPUM.0014089 del 21 febbraio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni”;
- Circolare ORPUM.0081277 del 30 novembre 2021 – “Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti”;
- Circolare AGEA – Area Coordinamento 0003166.2022 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18/02/21”;
- Circolare ORPUM.0003237 del 18 gennaio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – Modifiche ed integrazioni”;
- Circolare ORPUM.0014089 del 21 febbraio 2022 – “Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni”.

2. Acronimi e definizioni

AgEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con funzione di Organismo Pagatore (OP) per gli interventi di competenza della Regione Campania nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC PSP 2023-2027, nonché di Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori.

Agricoltore: Persona fisica o giuridica, o gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio della regione Campania e che esercita un'attività agricola.

Agricoltore in attività: Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, sono considerati agricoltori in attività i soggetti che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, all’ultimo anno disponibile ma non oltre due anni fiscali precedenti l’anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante la presentazione della dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o di altra documentazione fiscale / contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.
- d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extra-doganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l’iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell’attività agricola.

Alveare: Ai sensi dell’art. 36 del Reg. (UE) 2022/126, per alveare si intende l’unità che contiene una colonia di api per la produzione di miele, altri prodotti dell’apicoltura o materiale riproduttivo e tutti gli elementi necessari alla sopravvivenza delle api.

Attività agricola: Ai sensi dell’art. 4 del Reg (UE) 2021/2115, l’attività agricola è riconducibile almeno ad una delle seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l’allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell’allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida. Il PSP specifica che è considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.
- b) mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti. Il PSP specifica al par. 4.1.1.2 le condizioni per il mantenimento della superficie agricola in relazione ai seminativi, alle colture permanenti e ai prati permanenti.

Autorità di Gestione Nazionale (AdGN): È responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC e ottempera alle funzioni previste dal paragrafo 2 dell'art 123 del Reg. (UE) 2021/2115. Assicura un adeguato coordinamento tra le Autorità di Gestione Regionali al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell'attuazione del PSP 2023-2027. L'AdGN per il piano strategico della PAC è il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

Autorità di Gestione Regionali (AdGR): Sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e delle 2 Province autonome italiane. Organismi responsabili dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per tali interventi assicurano, in via diretta o in concorrenza con l'AdGN, le funzioni richieste dall'art. 123, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica): Le elaborazioni statistiche sul Patrimonio Zootecnico riguardano i dati registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) in riferimento alle diverse specie animali. La BDN è istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo.

Beneficiario: Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2115 per beneficiario si intende un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Bosco (selva o foresta): È definito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), come superficie coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Altresì all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 34/2018 vengono definite le superfici assimilate al bosco e le di aree escluse dalla definizione di bosco.

Calamità naturale: Evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;

Capofila: Nell'ambito di quei progetti che prevedono l'accesso a beneficiari in forma collettiva, è il soggetto individuato attraverso l'accordo tra i partner quale soggetto operante in rappresentanza degli altri membri del partenariato.

ClassyFarm: È il sistema informativo del Ministero della Salute "ClassyFarm", integrato nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio.

CSR 2023-2027: Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023-2027.

CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole): Codice univoco corrispondente al codice fiscale dell'azienda che viene verificato/validato sulla base delle informazioni ottenute attraverso dei servizi di colloquio, operativi nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con l'Agenzia delle Entrate.

Domanda di Sostegno: Domanda per la concessione del sostegno o per la partecipazione ad un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di Pagamento: Domanda presentata da un Beneficiario titolare di Domanda di Sostegno ammissibile al fine di ottenere il pagamento. Gli interventi a superficie e/o a capo prevedono la presentazione di una domanda annuale, che può essere Domanda di Sostegno / Pagamento, ovvero solo Domanda di Pagamento.

Eco-schemi: Ai sensi dell'articolo 31 del Reg. (UE) 2021/2115, nell'ambito dei pagamenti diretti, è previsto un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi) alle condizioni stabilite nel suddetto articolo e come specificato nel PSP. Per l'Italia il PSP individua, in particolare, cinque eco-schemi:

- a) Eco-schema 1: Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale
- b) Eco-schema 2: Inerbimento delle colture arboree
- c) Eco-schema 3: Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
- d) Eco-schema 4: Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
- e) Eco-schema 5: Misure specifiche per gli impollinatori

Epizoozie: Malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale e/o nell'Allegato della Decisione 2009/470/CE del Consiglio.

Evento catastrofico: Evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per il FEAGA e il FEASR, con riferimento al sistema di identificazione dei beneficiari. Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare:

- 1. Composizione strutturale;
- 2. Piano di coltivazione;
- 3. Composizione zootecnica;
- 4. Composizione dei beni immateriali;
- 5. Adesioni ad organismi associativi;
- 6. Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Giovane agricoltore: Una persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di "capo azienda"; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115

Impresa in difficoltà: Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014, si definisce Impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza, o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito / patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e; ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA / interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Reg. (UE) n. 702/2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE – alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006) per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici – cfr. art. 1, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 702/2014.

MASAF: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Nuovo agricoltore: Una persona di età compresa tra 41 anni e 60 anni nell'anno della presentazione della domanda di aiuto che si insedia, o si è insediato nei due anni precedenti per la prima volta in un'azienda agricola, in qualità di capo azienda.

Organismo Pagatore: Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/2116 e che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offra garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma. L'Organismo Pagatore del PSP 2023-2027 per la Regione Campania è AgEA.

Organismo di Coordinamento: Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2021/2116, è il soggetto responsabile del coordinamento degli Organismi Pagatori. Provvede, tra l'altro alla raccolta ed alla trasmissione delle informazioni da fornire alla Commissione europea, nonché alla fornitura alla Commissione europea della Relazione Annuale sull'Efficacia dell'Attuazione (RAEA).

PAC: Politica Agricola Comune.

PSP 2023-2027: Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027.

PSR 2014-2022: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.

PLT (Pratiche Locali Tradizionali): Formazioni vegetali naturali o semi-naturali che, per determinate situazioni territoriali e/o locali, rappresentano, storicamente e tradizionalmente, la principale risorsa dell'alimentazione di una tipologia di bestiame adatto a particolari sistemi di allevamento estensivi semibradi o bradi.

PMI: La categoria delle PMI comprende le Microimprese, le Piccole imprese e le Medie imprese, come definite nell'ambito dell'art. 2 dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014. In particolare:

- a) *Micro impresa:* Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo;
- b) *Piccola impresa:* Impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 2 del suddetto articolo;
- c) *Media impresa:* Impresa che occupa meno di 250 persone, e che realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 1 del suddetto articolo.

Prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta): I prodotti DOP si contraddistinguono in quanto: i) sono originari di una specifica zona geografica; ii) presentano caratteristiche essenzialmente o esclusivamente dovute a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani; iii) vengono prodotti e trasformati esclusivamente in una delimitata zona geografica.

La categoria comunitaria dei prodotti DOP ricomprende la classificazione nazionale dei prodotti DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). L'elenco dei prodotti DOP, DOC e DOCG della Regione Campania (e relativi disciplinari di produzione) sono disponibili ai seguenti indirizzi:

- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>
- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/viticultura/vini.htm>

Prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta): Le specialità IGP si contraddistinguono in quanto: i) sono originarie di una specifica zona geografica; ii) presentano una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche che possono essere attribuite ad uno specifico territorio; iii) vengono almeno prodotte e/o trasformate in una delimitata zona geografica.

L'elenco dei prodotti IGP della Campania (con i relativi disciplinari di produzione) è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>

Prodotti STG (Specialità Tradizionali Garantite): Questa certificazione si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una 'specificità' legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona.

L'elenco dei prodotti STG della Campania (ed i relativi disciplinari di produzione) è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm>

Prodotti fitosanitari: Le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a: i) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi alle piante e ai prodotti vegetali, o a prevenirne l'azione; ii) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; iii) conservare i prodotti

vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; iv) eliminare le piante indesiderate; v) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Registro Nazionale Aiuti (RNA): L'art. 52 della Legge n. 234/2012, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ha istituito il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). La stessa Legge 234/2012 (art. 52 comma 5) ha stabilito che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, notificati o esentati dall'obbligo di notifica, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del RNA con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura (SIAN) e pesca (SIPA). Ad oggi, quindi, per poter correttamente adempiere agli obblighi di legge, è necessario che la singola Autorità responsabile degli aiuti nel settore agricolo, si accrediti sia sul RNA-MiSE che sul SIAN-MiPAAF, che nel loro complesso costituiscono il Registro. La disciplina del funzionamento del RNA, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge n. 234/2012, è stata adottata con il Decreto n. 115 del 31 maggio 2017. Detto decreto, all'art. 6 rubricato "*Aiuti nei settori agricoltura e pesca*", riprendendo quanto disposto dalla Legge n. 234/2012 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc*, nonché degli aiuti individuali.

Sanzione: le sanzioni amministrative si applicano qualora sia stata accertata un'inosservanza e sono calcolate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Ai fini del calcolo per l'applicazione delle stesse, si tiene conto della "gravità", "portata", "durata" o "ripetizione", nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata:

- a) la "gravità" di un'infrazione dipende in particolare dall'importanza delle conseguenze dell'infrazione stessa, tenuto conto delle finalità del requisito o della norma in questione;
- b) la "portata" di una non conformità è determinata tenendo conto, in particolare, se la non conformità ha un impatto di vasta portata o se è limitata all'azienda stessa;
- c) la "durata" riguarda il carattere di "permanenza" di un'infrazione e dipende, in particolare, dall'ampiezza temporale dell'effetto o dalla possibilità di porre fine a tale effetto con mezzi ragionevoli;
- d) la "ripetizione" dell'inosservanza, ricorre qualora l'inosservanza di uno stesso requisito o di una stessa norma sia stata accertata più di una volta nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il SIGC è istituito ed è operativo in ogni Stato membro e si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115, e alle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) 229/2013. Nella misura necessaria, si ricorre al SIGC anche per la gestione e il controllo della condizionalità e degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Il SIGC comprende i seguenti elementi:

- a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
- c) un sistema di monitoraggio delle superfici;
- d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
- e) un sistema di controllo e di sanzioni;
- f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

Il SIGC funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra gli stessi.

Nell'ambito del SIGC si applicano le seguenti definizioni:

- a) *Domanda geospaziale*: un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento;
- b) *Sistema di monitoraggio delle superfici*: procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente;
- c) *Sistema di identificazione e di registrazione degli animali*: il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429;
- d) *Parcelle agricola*: unità di superficie agricola determinata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115; la parcella costituisce il riferimento territoriale per la compilazione del fascicolo aziendale e della domanda geospaziale;
- e) *Sistema d'informazione geografica*: sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate;
- f) *Sistema di domanda automatica*: sistema di domanda per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati.

SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole): il SIPA è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).

Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del SIGC a livello di parcella agricola nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione.

Sistema VCM: Sistema per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure.

Soggetto Attuatore: struttura dell'Autorità di Gestione Regionale competente per la presa in carico e la gestione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento.

SOI: Superficie oggetto di impegno.

SQNBA (Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale): Il SQNBA definisce uno schema di produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali allevati mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica. Il SQNBA rappresenta una norma unica di riferimento nella certificazione volontaria relativa al benessere animale.

SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata): La Legge n. 4 del 03 febbraio 2011 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" all'art. 2, commi 3 - 9 istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (di seguito SQNPI) e prevede un processo di certificazione volto a garantire l'applicazione delle norme tecniche previste nei disciplinari di produzione integrata regionali nel processo di produzione e gestione della produzione primaria e dei relativi trasformati. Le suddette verifiche verranno svolte da Organismi di Controllo (di seguito ODC) sulla base del Piano di Controllo conforme alle linee guida nazionali.

La domanda di adesione può essere presentata per i seguenti scopi: 1. ottenimento marchio SQNPI; 2. conformità agro climatico ambientale (ACA); 3. conformità agro-climatico e ambientale (ACA) e marchio SQNPI. L'adesione, che deve essere effettuata utilizzando il sistema informativo nazionale di produzione integrata, costituisce una presa d'atto:

- dello standard di produzione da applicare nelle fasi di coltivazione e post raccolta (punto 10 della norma);
- del piano di controllo nazionale e/o regionale. Comporta inoltre:
- l'accettazione dei controlli svolti da parte dell'ODC e dei soggetti pubblici competenti incaricati di effettuare la vigilanza. Pertanto, ogni operatore si impegna a collaborare con l'ODC facilitandone l'attività, svolta con o senza preavviso, in tutte le sue fasi ed articolazioni.
- l'accettazione dell'impiego dei dati aziendali. In merito si specifica che i dati raccolti verranno utilizzati solo per fini statistici, di monitoraggio del sistema e di promozione dello stesso (es. diffusione dati sulle aziende certificate o conformi, sugli esiti dei controlli, sulle superfici coltivate etc.).

Superficie (aziendale): ai fini statistici, si definisce:

- a) Superficie Agricola Utilizzata (SAU): L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei o appositi edifici;
- b) Superficie Agraria non utilizzata: Insieme dei terreni dell'azienda agricola non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale o altra), ma suscettibili di essere utilizzati a scopi agricoli mediante l'intervento di mezzi normalmente disponibili presso un'azienda agricola. Sono esclusi i terreni a riposo;
- c) Superficie Totale (SAT): Area complessiva dei terreni dell'azienda agricola formata dalla Superficie Agricola Utilizzata (SAU), da quella coperta da arboricoltura da legno, dai boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché da altra superficie;

- d) **Altra Superficie:** Aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi, giardini ornamentali, etc. Sono comprese anche le superfici delle grotte, dei sotterranei e degli appositi edifici destinati alla coltivazione dei funghi.

Superficie agricola: ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2021/2115, la superficie agricola è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie:

- a) *Seminativo:* terreno utilizzato per coltivazioni agricole oppure superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 31 o dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 o della norma BCAA 8 indicata nell'allegato III del medesimo regolamento, o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) 1257/1999, o dell'articolo 39 del regolamento (CE) 1698/2005, o dell'articolo 28 del regolamento (UE) 1305/2013;
- b) *Colture permanenti:* le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- c) *Prato permanente e pascolo permanente* (congiuntamente denominati *Prato permanente*): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, e, laddove previsto nel PSP, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, laddove previsto nel PSP, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

Inoltre, possono essere considerati prato permanente i seguenti tipi di terreno:

- i) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto e utilizzati nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- ii) i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.

Le specifiche sono ulteriormente definite nell'ambito del paragrafo 4.1.2 del PSP 2023-2027, e dei relativi sottoparagrafi.

SUAP: Sportello Unico Attività Produttive.

SURAP: Sportello Unico Regionale Attività Produttive.

UBA (Unità di Bovino Adulto): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti. Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA, come definito nel PSP.

Categoria di animali	Indice di conversione in UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

Unità Operative Dirigenziali (UOD): rappresentano le strutture amministrative di livello dirigenziale in cui si articolano le Direzioni Generali della Regione Campania.

3. Classificazione del territorio

3.1. Classificazione del territorio regionale

Nell'ambito degli interventi del PSP 2023-2027 di competenza della Regione Campania, in continuità con la Programmazione 2014-2022, il territorio regionale è stato classificato in 4 Macroaree:

- A. Poli urbani;
- B. Aree rurali ad agricoltura intensiva;
- C. Aree rurali intermedie;
- D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

La ripartizione dei comuni della Campania nell'ambito delle 4 Macroaree regionali è disponibile al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

3.2. Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - art. 32, Reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 2020/2115, le zone ammissibili alle indennità previste nell'ambito degli interventi SRB 01 (Sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna), SRB 02 (Sostegno alle zone con altri svantaggi naturali significativi) e SRB 03 (Sostegno alle zone con vincoli specifici) sono classificate in relazione alle zone designate conformemente all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013:

- A. **Zone montane** (art. 32, par. 2), caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti i) alle difficili condizioni climatiche causate dall'altitudine; ii) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o che richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero ad una combinazione dei due fattori;

- B. **Zone soggette a vincoli naturali significativi**, diverse dalle zone montane (art. 32, par. 3), se almeno il 60 % della superficie agricola soddisfa almeno uno dei criteri elencati nell'Allegato III del Reg. (UE) n. 1305/2013. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 6277 del 08/06/2020, è stata adottata la metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle aree montane, in applicazione dell'art. 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed i relativi elenchi, recepiti nell'ambito del PSR.
- C. **Zone soggette a vincoli specifici** (art. 32, par. 4), diverse da quelle menzionate ai precedenti punti, nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

L'elenco completo dei comuni interessati, suddivisi per tipologia di svantaggio, è riportato al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

3.3. Aree naturali protette

Il sistema delle aree naturali protette in Campania è costituito da:

- **Siti della Rete Natura 2000**, che rappresenta il principale strumento per la tutela della biodiversità e che è costituita da **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** e **Siti di Importanza Comunitaria (SIC)**. Nell'ambito della Regione Campania, i siti della Rete Natura 2000 sono individuati sulla base della normativa di recepimento:
 - della Direttiva 79/409/CEE (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), che istituisce le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
 - della Direttiva 92/43/CE, che istituisce i Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

L'elenco nazionale aggiornato di tutte le ZPS e i SIC è disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo: <http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>

- **Parchi e Riserve Naturali** di rilievo nazionale o regionale istituiti sulla base della Legge n. 394/91 ("Legge quadro sulle aree protette") e della Legge Regionale n. 33/93 ("Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania") e ss.mm.ii. , allo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio naturale.

L'elenco aggiornato dei Parchi nazionali e la relativa cartografia sono disponibili sul portale web del Ministero dell'Ambiente (<http://www.minambiente.it/pagina/elenco-dei-parchi>).

Per la cartografia dei Parchi regionali, invece, si rimanda alla perimetrazione approvata con le deliberazioni attuative della richiamata Legge Regionale n. 33/93 (riepilogate in tabella) e riportata nella cartografia ufficiale ad esse allegata.

Parco regionale	Atto istitutivo
Parco Regionale dei Campi Flegrei	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2775
Parco Regionale dei Monti Lattari	D.G.R. del 26 settembre 2003, n. 2777

Parco regionale	Atto istitutivo
Parco Reg. del Bacino idrografico del fiume Sarno	D.G.R. del 27 giugno 2003, n. 2211
Parco Regionale del Matese	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1407
Parco Reg. di Roccamonfina e Foce del Garigliano	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1406
Parco Regionale dei Monti Picentini	D.G.R. del 24 aprile 2003, n. 1539
Parco Regionale del Partenio	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1405
Parco Regionale del Taburno Camposauro	D.G.R. del 12 aprile 2002, n. 1404

- **Zone umide di interesse internazionale**, individuate in base alla normativa di recepimento della Convenzione di Ramsar del 1971, resa esecutiva con D.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo D.P.R. n. 184 dell'11 febbraio 1987;
- **Oasi naturalistiche**, alcune delle quali rientrano nel VI Elenco ufficiale delle aree protette previsto dalla Legge Quadro sulle aree protette (Legge 394/91) e aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il D.M. del 27 aprile 2010.

3.4. Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - ZVNOA

Le Zone Vulnerabili all'inquinamento da Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA) della Campania definiscono "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi". Tali zone sono state definite con DGR n. 700 del 18 febbraio 2003.

Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 762 del 05/12/2017, è stata approvata la nuova delimitazione delle ZVNOA.

Inoltre con Delibera di Giunta Regionale n. 585 del 16/12/2020, è stata approvata la "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola". La disciplina regionale, in attuazione della Direttiva 91/676/CE, del D.lgs. 152/2006, del Decreto Ministeriale n. 5046 del 25/02/2016, della Legge regionale n. 14 del 22/11/2010 e della Legge Regionale n. 20 del 11/11/2020, fissa i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, acque reflue e digestati. Nella Disciplina è contenuto il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Campania (la cui delimitazione è stata approvata con la citata DGR. n. 762/2017).

Le ZVNOA della Campania occupano una superficie complessiva di 316.470,33 ettari e ricadono in 311 comuni. Per gli ulteriori dettagli si rimanda al sito internet della Regione Campania:

- <http://www.agricoltura.regione.campania.it/reflui/zone-vulnerabili-nitrati.html>

4. Modalità di accesso al Programma

Gli interventi a superficie e/o a capo prevedono la presentazione di una domanda annuale, che può essere Domanda di Sostegno / Pagamento, ovvero solo Domanda di Pagamento. La selezione e la

gestione delle Domande di Sostegno sono di competenza dell'Autorità di Gestione Regionale, mentre le Domande di Pagamento sono di competenza dell'Organismo Pagatore (AgEA), che ha delegato parte dei procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base di apposita convenzione.

La presentazione delle Domande, sia di Sostegno che di Pagamento, avviene mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione, aggiornamento e validazione del "fascicolo aziendale".

5. Sistema Informativo

La gestione degli interventi è supportata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AgEA sul portale SIAN (www.sian.it), secondo le modalità definite dalla stessa AgEA nei relativi manuali. Il SIAN consente l'inserimento delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento (e delle Domande di Sostegno / Pagamento per le Misure a superficie), la verifica istruttoria delle stesse, il controllo per mezzo delle apposite *check-list* informatizzate, l'autorizzazione al pagamento dei contributi ed il monitoraggio dell'andamento del PSR.

Per la campagna 2023, tenuto conto che alla data di pubblicazione del presente documento sono ancora in corso di definizione i provvedimenti attuativi nazionali e, di conseguenza, gli applicativi informatici concernenti la gestione delle domande non sono ancora disponibili, le necessarie istruzioni operative saranno successivamente rese disponibili da AgEA.

6. Fascicolo aziendale

6.1. Informazioni generali

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14, co. 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Il fascicolo aziendale deve essere redatto rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal C.U.A.A. (Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola), esercenti attività agricola, agro-alimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 173/98, all'art. 9 del D.P.R. n. 503/99, del DM n. 99707 del 01 marzo 2021 e delle Circolari dell'AgEA.

In particolare, il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, come specificato dalla circolare AgEA n. 25 del 30 aprile 2015 (nota UMU.2015.749) e ss.mm.ii.

La predisposizione del fascicolo aziendale, validato dal Beneficiario attraverso la sottoscrizione della “scheda fascicolo” (D.M. del 12 gennaio 2015, n. 162, articolo 3), è propedeutica alla presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento e delle Domande di Pagamento.

In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile. Inoltre, la non concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo aziendale con la situazione aziendale, e la non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella Domanda comporta l’inammissibilità di quest’ultima.

6.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale

All’atto della presentazione della Domanda, in coerenza con le richiamate disposizioni di AgEA, il potenziale Beneficiario (nella persona del titolare o del legale rappresentante del soggetto che intende presentare Domanda per l’accesso ai finanziamenti a valere sul PSR) deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Deve garantire, inoltre, che siano stati compilati, aggiornati e validati il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell’OP AgEA.

A tal fine, il potenziale Beneficiario può rivolgersi, previa sottoscrizione di un mandato, ad uno dei seguenti soggetti:

- Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato;
- Sportelli AgEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito web istituzionale (www.agea.gov.it).

Ai sensi dell’art. 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e del DM n. 99707 del 01 marzo 2021, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l’attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l’utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell’aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

6.3. Piano di coltivazione

In conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 162 del 12 gennaio 2015, il Piano di coltivazione è il *“documento univocamente identificato all’interno del fascicolo aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell’uso del suolo dell’intera azienda dichiarato e sottoscritto dall’agricoltore”*. Il contenuto minimo del Piano è indicato nell’Allegato A, sezione a.1), del citato D.M., nonché dal par. 3 delle Istruzioni Operative n. 9 (Circolare ORPUM.0013837) del 20 febbraio 2020.

L'art. 9, paragrafo 3, del D.M. n. 162/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le Misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

La compilazione del Piano di coltivazione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite:

- nella Circolare AgEA ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e ss.mm.ii,
- nelle Istruzioni Operative n. 25 (Circolare UMU/2015.749) del 30 aprile 2015, concernenti *"Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale"*;
- nelle Istruzioni Operative n. 9 (Circolare ORPUM.0013837) del 20 febbraio 2020, concernenti *"D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale – Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015"*.

Per tutti i dettagli, si rimanda alle richiamate circolari e alle Istruzioni operative relative alla campagna 2023 che saranno emanate dall'Organismo Pagatore.

7. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti Interventi del CSR Campania 2023-2027:

- **SRA 01:** ACA 01 - Produzione integrata
- **SRA 02:** ACA 02 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
- **SRA 03:** ACA 03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- **SRA 14:** ACA 14 - Allevatori custodi dell'agro-biodiversità
- **SRA 18:** ACA 18 - Impegni per l'apicoltura
- **SRA 24:** ACA 24 - Pratiche agricoltura di precisione
- **SRA 25:** ACA 25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica
- **SRA 28:** Sostegno per il mantenimento della forestazione / imboschimento e sistemi agro-forestali
- **SRA 29:** Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- **SRA 30:** Benessere animale
- **SRB 01:** Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna
- **SRB 02:** Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
- **SRB 03:** Sostegno zone con vincoli specifici

Per la campagna 2023 saranno attivati i bandi relativi agli interventi di seguito indicati: SRA 01, SRA 03, SRA 14, SRA 18, SRA 30, SRB 01, SRB 02 e SRB 03.

8. Modalità di presentazione delle Domande per le Misure a superficie

8.1. Modalità di presentazione delle domande

Le Domande di Sostegno / Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, entro il termine stabilito da provvedimento nazionale, previa costituzione / aggiornamento del "fascicolo aziendale". Come

previsto dal PSP, gli impegni assunti con la Domanda di Sostegno iniziale decorrono dal 1° gennaio (cfr. Par. 7.2 e 12.1). Pertanto, per l'annualità 2023, i dati e le informazioni connessi alla richiesta dell'aiuto devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della decorrenza dell'impegno, ossia entro il 1° gennaio 2023.

Ai fini della presentazione delle Domande, il Beneficiario ricorre di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato.

Tutte le domande devono essere basate su strumenti geo-spaziali. Per la campagna 2023 le domande saranno presentate in modalità grafica secondo le indicazioni che saranno fornite da AgEA con apposite Istruzioni operative.

Si specifica che i richiedenti, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di parcelle aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare;
- presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".

8.2. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande di Sostegno / Pagamento

Le Domande si distinguono, a seconda della finalità, in:

- Domande di Sostegno / Pagamento, riferite: i) agli Interventi che prevedono una Domanda con impegno annuale; ii) alla prima annualità degli Interventi che prevedono impegni pluriennali;
- Domande di Pagamento per Conferma impegni, riferite alle singole annualità successive alla prima degli interventi che prevedono impegni pluriennali.

Fermo restando la decorrenza degli impegni a partire dal 1° gennaio, le Domande di Sostegno / Pagamento devono comunque essere rilasciate entro il termine stabilito da provvedimento nazionale.

Ai sensi dell'art. 59, par. 7 del Reg. (UE) 2021/2116, è prevista la possibilità che le domande di sostegno/pagamento siano rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Ai sensi dell'art. 7 del Reg (UE) 2022/1173, le domande possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita da provvedimento nazionale

che sarà fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi.

Tuttavia:

- per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, non sono consentite modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco;
- per gli altri interventi, non sono consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante, sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, il beneficiario può modificare o ritirare la domanda per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza.

Per gli ulteriori dettagli relativi alle tipologie di domande e ai modelli di comunicazione presenti sul SIAN, nonché ai termini per la presentazione degli stessi, si rimanda alle Istruzioni operative relative alla campagna 2023 che saranno emanate dall'Organismo Pagatore.

8.3. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per gli Interventi a superficie e/o a capo

Di seguito, si riportano i Soggetti Attuatori di riferimento per gli Interventi a superficie e/o a capo:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 22 – Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa (ex UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)	Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino Telefono: 0825 765555 PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
UOD 23 – Giovani agricoltori e azioni di contrasto allo spopolamento nelle zone rurali (ex UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento)	Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
UOD 24 – Zootecnia e benessere animale (ex UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta)	Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAP I - 81020 San Nicola La Strada (CE) Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
UOD 25 – Agricoltura urbana e costiera (ex UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli)	Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli Telefono: 081 7967272 - 081 7967273 PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
UOD 26 – Catena del valore in agricoltura e trasformazione nelle aree pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno)	Indirizzo: Via Generale Clark, 103 - 84131 Salerno Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

N.B.: Eventuali modifiche e aggiornamenti relativi alle denominazioni, indirizzi e recapiti delle UOD Soggetti Attuatori, saranno resi disponibili all'indirizzo www.regione.campania.it.

9. Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP è obbligatorio per tutti i progetti che ricevono finanziamenti pubblici.

In/ particolare, per le Misure connesse alla superficie e/o agli animali, il CUP deve essere richiesto dall'Autorità di Gestione Regionale.

Per le operazioni effettuate da beneficiari pubblici il CUP va richiesto dalla stazione appaltante e successivamente comunicato all'AdGR, che provvederà ad associare il codice alla Domanda di Sostegno.

10. Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione

Le informazioni di dettaglio inerenti i Beneficiari ammissibili, i requisiti di ammissibilità e le cause di inammissibilità relative ai singoli Interventi sono puntualmente indicati nei bandi, a cui si rimanda. In aggiunta, valgono le seguenti disposizioni generali.

10.1. Ubicazione degli interventi e possesso delle superfici

Le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sul CSR devono essere ubicate nella Regione Campania. Nell'ambito dei singoli bandi sono eventualmente definite le zone ammissibili e/o le aree prioritarie di intervento.

I Beneficiari del CSR devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale delle superfici oggetto di aiuto, oppure titolari di diritto personale di godimento.

In ogni caso, non è ammesso il comodato d'uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/1996 e ss.mm.ii. Nei casi di comproprietà è richiesta, una espressa autorizzazione scritta da parte di tutti i comproprietari resa ai sensi della normativa vigente.

La disponibilità giuridica delle superfici deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuta per un periodo sufficiente a garantire il rispetto della durata dell'impegno, che decorre dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della Domanda di Sostegno / Pagamento iniziale. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di durata inferiore ma, in tal caso, il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza dello stesso così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione o perdita del titolo legittimo sono considerate superfici non ammissibili.

Per la SRA 30, inoltre, deve essere garantito da parte del beneficiario il possesso degli animali oggetto dell'aiuto (in qualità di detentore). Per quanto concerne invece la stalla e le strutture di allevamento, deve essere garantita la disponibilità giuridica delle stesse per l'intero periodo di impegno, con esclusione del comodato d'uso, nonché la registrazione nella apposita sezione "Fabbricati" del fascicolo aziendale.

I titoli attestanti il possesso delle superfici devono essere presenti nel fascicolo aziendale.

10.2. Aiuti di stato

Tutti gli interventi da attivare nell'anno di domanda 2023 rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e pertanto non sono previsti requisiti di ammissibilità connessi al rispetto della normativa sugli aiuti di stato.

10.3. Documentazione antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, per le erogazioni di importo superiore ai 150.000 euro si procede all'acquisizione dell'informazione antimafia.

Inoltre l'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

La verifica è effettuata tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.Lgs. n. 159/2011 e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193. A tal fine, il beneficiario comunica al SIAN (fascicolo aziendale), anche tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare le dichiarazioni sostitutive necessarie per la richiesta dell'informativa antimafia.

Ai sensi del citato D.lgs. 159/2011, la documentazione antimafia non è comunque richiesta "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

Per ulteriori aspetti di dettaglio si rimanda alle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore.

10.4. Criteri di selezione

Laddove previsto dal PSP, in caso di insufficiente capienza finanziaria, i bandi definiscono i criteri di priorità per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento ai fini della predisposizione dell'eventuale graduatoria.

11. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno / Pagamento

Ai sensi dell'art. 72 del Reg. (UE) 2021/2116 è istituito un sistema di controllo e di sanzioni che prevede annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli amministrativi, che comprendono i controlli incrociati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/2116 riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare.

In particolare, essi sono volti a garantire che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda sia completa e presentata entro il termine previsto e, se richiesti dal bando, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

A tal fine, il trattamento delle Domande di Sostegno / Pagamento prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità (cfr. Par. 11.1);
- verifica di ammissibilità (istruttoria tecnico-amministrativa), che comprende anche la valutazione delle domande in caso di capienza finanziaria insufficiente (cfr. Par. 11.2);
- istruttoria di pagamento (cfr. Par. 11.2).

I controlli amministrativi volti alla verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità delle Domande sono svolti da AgEA qualora sia possibile procedere ad una verifica automatizzata. Per determinate informazioni, per le quali non è possibile l'esecuzione di un controllo informatizzato, i controlli amministrativi sono completati dal Soggetto Attuatore competente, che trasferisce gli esiti ad AgEA per il prosieguo dell'istruttoria automatizzata.

Nei casi in cui emergano anomalie che non consentono il pagamento con istruttoria automatizzata, la domanda può essere finalizzata "manualmente" dal competente Soggetto Attuatore (cfr. Par. 11.1 e 11.2).

Ad ogni modo, considerato che non è stata ancora definita la disciplina nazionale del PSP e che non sono ancora resi disponibili gli applicativi informatici, le presenti disposizioni potranno essere integrate o modificate in ragione delle regole e procedure che saranno definite dal Ministero e da AgEA.

11.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento

La ricevibilità delle Domande è accertata mediante la verifica della presentazione entro i termini previsti. Sono irricevibili le Domande per le quali sia verificata una delle seguenti circostanze:

- presentazione oltre i termini stabiliti;
- mancato rilascio sul SIAN.

Le Domande sono irricevibili in assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito. Infine, non sono valide (e, quindi, non ricevibili) le Domande di Pagamento collegate a Domande di Sostegno non ammissibili.

11.2. Ammissibilità delle Domande di Sostegno / Pagamento

Le Domande ricevibili sono sottoposte ad istruttoria di ammissibilità, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Domande e/o negli atti a corredo.

Nell'ambito di tale istruttoria è prevista la verifica:

- della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla Domanda;
- del rispetto dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e obblighi e delle altre prescrizioni specifiche del bando;
- della veridicità delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà.

L'ammissibilità della Domanda è funzione anche degli esiti dei controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) effettuati dall'OP AgEA.

Il sostegno è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l'avvenuta esclusione è comunicata al richiedente (notifica di partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990), che può far pervenire richiesta di riesame entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità (cfr., Par. 15.1).

In sede di verifica di ammissibilità delle Domande di Sostegno, laddove previsto dai bandi, in caso di capienza finanziaria insufficiente, si procede alla valutazione delle Domande, attraverso l'applicazione dei criteri di priorità previsti nel bando. Sulla base dell'esito della valutazione delle singole Domande, l'AdGR approva e pubblica la Graduatoria provvisoria, che attribuisce l'ordine di priorità al finanziamento. Avverso la Graduatoria provvisoria l'interessato può far pervenire eventuale istanza di riesame entro 10 giorni solari dalla pubblicazione sul BURC (cfr., Par. 15.1).

All'esito dei riesami, l'AdGR approva la Graduatoria Unica Regionale delle Domande ammissibili e ne dispone la pubblicazione.

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative per sovra-dichiarazioni di superfici e/o animali, delle sanzioni amministrative per inadempienze relative alla condizionalità ai sensi del Capo III del reg. (UE) 2022/1172, nonché delle sanzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi definiti dai singoli bandi che saranno proporzionate e modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata, ai sensi dell'art. 59 del Reg. (UE) 2021/2116.

In ogni caso non sono applicate sanzioni se:

- a) l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali;
- b) l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;

- c) l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inosservanza o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Sulla base dell'esito dei controlli effettuati, le Domande presentate possono essere interessate da:

- 1) pagamento totale dell'importo richiesto: importo del premio ammesso uguale al richiesto;
- 2) pagamento parziale dell'importo richiesto: importo del premio ammesso minore dell'importo del premio richiesto per applicazione di riduzioni;
- 3) nessun pagamento: importo del premio ammesso pari a zero.

Nei casi descritti ai punti 2 e 3, fatto salvo quanto previsto al par. 11.3 in materia di errore palese, all'interessato viene trasmessa apposita comunicazione circa l'esito dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/1990 (partecipazione al procedimento amministrativo). L'interessato può far pervenire richiesta di riesame entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione (cfr. par. 15.1).

Per ulteriori dettagli si rimanda alle specifiche istruzioni dell'Organismo Pagatore.

11.3. Correzione di errori palesi

In caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente, le Domande di Sostegno e/o le Domande di Pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e comunque si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie. Il concetto di "errore palese" non può essere, quindi, applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso sulla base di una valutazione complessiva e, purché, il beneficiario abbia agito in buona fede.

Di seguito, si indicano talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi e per i quali, si può pertanto procedere alla correzione:

- a. meri errori di trascrizione:
 - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
 - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati;
 - errati riferimenti del conto corrente;
- b. errori individuati a seguito di un controllo di coerenza:
 - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
 - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

Ad ogni modo, come indicato nel par. 7.2, non è possibile rettificare le domanda iniziale qualora il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o dopo che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito all'ammissibilità della domanda stessa.

12. Impegni e obblighi

Il sostegno è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dalle presenti disposizioni e/o dai bandi oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, portata, permanenza o ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità che saranno disciplinate dalle disposizioni nazionali.

12.1. Durata degli impegni e clausola di revisione

Il periodo di impegno per il sostegno degli Interventi a superficie e/o a capo è riferito all'anno solare (1° gennaio / 31 dicembre). Gli impegni possono avere durata annuale o pluriennale. Nella tabella che segue è riportata la durata degli impegni definita per ciascun Intervento del CSR Campania:

Intervento	Durata dell'impegno
SRA 01: ACA 01 - Produzione integrata	5 anni
SRA 02: ACA 02 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua	5 anni
SRA 03: ACA 03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	5 anni
SRA 14: ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	5 anni
SRA 18: ACA 18 - Impegni per l'apicoltura	5 anni
SRA 24: ACA 24 - Pratiche agricoltura di precisione	5 anni
SRA 25: ACA 25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	5 anni
SRA 28: Sostegno per mantenimento forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali	5-12 anni
SRA 29: Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	5 anni
SRA 30: Benessere animale	1 anno
SRB 01: Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna	1 anno
SRB 02: Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	1 anno
SRB 03: Sostegno zone con vincoli specifici	1 anno

Allo scopo di garantire un costante rispetto degli impegni, gli agricoltori che terminano, nel corso dell'anno 2023, gli impegni assunti con le Misure connesse alla superficie e/o agli animali relative alla programmazione 2014-2022, possono assumere nuovi impegni a valere sugli Interventi della programmazione 2023-2027 senza che vi sia un'interruzione degli impegni assunti sulla programmazione precedente.

Al fine di scongiurare il rischio di sovracompensazione, il pagamento della prima annualità di impegno (inizio impegno 1° gennaio) è ridotto in funzione del periodo rispetto al quale sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione, nella misura indicata nei bandi.

Nel prospetto che segue è riportata la corrispondenza tra gli Interventi inseriti nel CSR 2023-2027 e le Tipologie di Intervento (TI) previste dal PSR 2014-2022.

Intervento 2023-2027	TI 2014-2022
SRA 01: ACA 01 - Produzione integrata	10.1.1
SRA 02: ACA 02 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua	NP
SRA 03: ACA 03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	10.1.2
SRA 14: ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	10.1.5
SRA 18: ACA 18 - Impegni per l'apicoltura	NP
SRA 24: ACA 24 - Pratiche agricoltura di precisione	NP
SRA 25: ACA 25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	NP
SRA 28: Sostegno per mantenimento forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali	8.1.1
SRA 29: Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	11.1.1 e 11.2.1
SRA 30: Benessere animale	14.1.1
SRB 01: Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna	13.1.1
SRB 02: Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi	13.2.1
SRB 03: Sostegno zone con vincoli specifici	13.3.1

Fatte salve le cause di forza maggiore, i Beneficiari sono vincolati al mantenimento degli impegni per tutta la durata prevista dai singoli bandi, pena l'applicazione di riduzioni / esclusioni / sanzioni.

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in "a premio" e "non a premio assoggettate comunque all'impegno".

Nel caso degli Interventi pluriennali, gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" o ad "appezzamenti variabili", in base alla tabella successiva. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti variabili, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Intervento	Appezzamenti	
	Fissi	Variabili
SRA 01: ACA 01 - Produzione integrata	X	
SRA 02: ACA 02 - Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua		X
SRA 03: ACA 03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	X	X
SRA 14: ACA 14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	NA	NA
SRA 18: ACA 18 - Impegni per l'apicoltura	NA	NA
SRA 24: ACA 24 - Pratiche agricoltura di precisione	X	
SRA 25: ACA 25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	X	
SRA 28: Sostegno per mantenimento forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali	X	
SRA 29: Pagamento per adottare e mantenere pratiche di produzione biologica	X	X (*)

(*) SRA29: Sono ammessi appezzamenti variabili limitatamente a prati e pascoli di montagna a condizione che la permutazione delle superfici avvenga entro il terzo anno di impegno, per cui le nuove superfici dovranno restare sotto impegno per almeno due annualità.

Sempre in riferimento agli impegni pluriennali, il beneficiario deve mantenere la quantità di superficie o del numero di capi ammessa nella domanda di sostegno per tutto il periodo di impegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Nel caso specifico della SRA 14 – ACA 14 è consentita una riduzione maggiore, come indicato nel bando.

Più in particolare, in caso di riduzione della superficie o dei capi durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

1. Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
2. Se la riduzione tra la quantità di superficie o numero di capi impegnati ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
3. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - Le superfici o i capi ridotti sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
 - Le superfici o i capi sono ridotti per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto la sua azienda, o parte di essa, è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Inoltre, sempre nel caso degli impegni pluriennali, è possibile aumentare la superficie o il numero di capi richiesti a premio durante il periodo d'impegno, secondo le modalità stabilite nei bandi.

Infine, se previsto dal PSP e dal CSR, i bandi possono stabilire le condizioni per l'eventuale Conversione (trasformazione), adeguamento, estensione e sostituzione degli impegni.

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito degli Interventi SRA 01, SRA 02, SRA 03, SRA 14, SRA 18, SRA 24, SRA 25, SRA 28 e SRA 29, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi, o di garantire la conformità agli impegni diversi da quelli per i quali sono concessi pagamenti. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, lo stesso può recedere dall'impegno assunto senza obbligo di rimborso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dei suddetti interventi per gli impegni che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

12.2. Cause di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 3, par.1, del Reg. (UE) 2021/2116, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Per gli interventi che prevedono impegni pluriennali, se un Beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. In relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, non si applicano revoche né sanzioni amministrative.

Per gli altri Interventi, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è previsto il rimborso, né parziale né integrale.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, e la relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

12.3. Subentro (cambio) del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 3, par. 5, del Reg. (UE) 2022/1173, nel caso in cui un'azienda sia ceduta da un beneficiario a un altro beneficiario, nell'anno in cui è avvenuta la cessione viene presa in considerazione una sola domanda di aiuto per l'azienda in questione.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario ad un altro dopo la presentazione di una Domanda di Sostegno / Pagamento, e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta. Inoltre, il sostegno / pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- il cessionario informa entro 30 giorni solari la competente UOD dell'avvenuta cessione, (chiedendo il pagamento del sostegno nel rispetto delle tempistiche definite da AgEA, previa

costituzione / aggiornamento del fascicolo aziendale) e presenta idonea documentazione probante;

- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione del sostegno.

Dopo che il cessionario ha comunicato al Soggetto Attuatore competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento del sostegno:

- tutti gli obblighi del cedente sono attribuiti al cessionario;
- tutte le operazioni necessarie per la concessione del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione dell'azienda (totale o parziale) sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione.

Fermo restando che il decesso del beneficiario rappresenta una causa di forza maggiore (come specificato nel Par. 12.2), è previsto il subentro dell'erede al titolare deceduto in qualità di beneficiario. In tal caso, è condizione necessaria che il soggetto designato come "erede" sia titolare di un fascicolo aziendale. In aggiunta, l'erede deve presentare al Soggetto Attuatore il certificato di morte del beneficiario deceduto, la copia dell'eventuale testamento, nonché la designazione e la delega degli eventuali co-eredi.

Con l'accoglimento dell'istanza da parte del Soggetto Attuatore, l'erede assume tutti i diritti e gli obblighi del titolare deceduto.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alle specifiche disposizioni di AgEA.

12.4. Condizionalità rafforzata

Il Reg. (UE) 2021/2115 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità rafforzata, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, riportati nell'Allegato III al medesimo regolamento, relativamente ai seguenti settori specifici:

- a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
- b) la salute pubblica e delle piante;
- c) il benessere degli animali.

Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento del sostegno a valere sugli Interventi a superficie e/o a capo.

L'elenco dei CGO e delle BCAA è contenuto nell'Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115. A livello nazionale, le regole di condizionalità saranno disciplinate da apposito Decreto Ministeriale.

A livello regionale, sarà recepita la normativa nazionale e definita la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO e alle BCAA previsti dal Reg. (UE) 2021/2115 e dal Decreto Ministeriale in materia, precisando gli eventuali impegni specifici previsti dalla stessa.

AgEA, attraverso il SIGC, mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda.

Al beneficiario che non rispetti le regole di condizionalità stabilite PSP è applicata una sanzione amministrativa. Ai sensi dell'art. 84 del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione od esclusione dell'importo totale dei pagamenti, concessi o da concedere al beneficiario interessato, in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'importo delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata tale inosservanza. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno della constatazione.

Le riduzioni ed esclusioni sono applicate al beneficiario del sostegno, vincolato dagli obblighi di condizionalità.

Le sanzioni amministrative si applicano esclusivamente qualora l'inosservanza sia imputabile ad atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte: a) l'inosservanza è connessa all'attività agricola del beneficiario; b) l'inosservanza riguarda l'azienda quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 o altre superfici gestite dal beneficiario anche se situate al di fuori del territorio della Regione Campania.

Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa non si applica se non è richiesto alcun sostegno per la zona interessata conformemente agli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) 2021/2115.

Ai sensi, dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/2116, si prevede che non sia inflitta alcuna sanzione amministrativa se:

- i. l'inosservanza è dovuta a forza maggiore o circostanze eccezionali (per esempio nei casi di condizioni climatiche anomale e presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti) ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116;
- ii. l'inadempimento è dovuto ad un ordine di una pubblica autorità.

Le sanzioni amministrative sono calcolate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata.

Le non conformità sono considerate "accertate" se sono rilevate a seguito di qualsiasi tipo di controllo effettuato in conformità al regolamento (UE) n. 2021/2116 o dopo essere state portate all'attenzione dell'Organismo Pagatore.

12.5. Condizionalità sociale

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023 i beneficiari degli Interventi a superficie e/o a capo sono tenuti al rispetto della c.d. "Condizionalità sociale" che prevede il rispetto dei requisiti relativi agli obblighi in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, derivanti dall'attuazione delle Direttive n. 2019/1152/UE, n. 89/391/CEE e n. 2009/104/CE, così come riportato nell'allegato IV del Reg. (UE) 2021/2115. Pertanto, qualora risulti che il beneficiario abbia violato i suddetti obblighi, verranno applicate sanzioni amministrative secondo quanto previsto dall'art. 88 del Reg. (UE) 2021/2116. In particolare, il sistema sanzionatorio, terrà conto

dei principi stabiliti all'art. 85 del Reg. (UE) 2021/2116. Le percentuali applicabili di riduzione dei pagamenti saranno modulate sulla base della gravità delle norme violate, considerando gli articoli coinvolti delle singole direttive; della durata o ripetizione dell'infrazione; dell'intenzionalità dell'inosservanza; tenendo conto anche del principio di ottemperanza. Le riduzioni dei pagamenti saranno applicate non appena gli Organismi pagatori riceveranno comunicazione che per i soggetti coinvolti sia stata accertata una violazione in via definitiva.

12.6. Altri obblighi del Beneficiario

I singoli bandi disciplinano gli obblighi del Beneficiario in relazione alle specifiche finalità degli interventi. Tutti i Beneficiari degli Interventi sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi descritti nei seguenti paragrafi.

12.6.1. PEC

Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., l'obbligo di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) è previsto per i seguenti soggetti:

- Pubbliche Amministrazioni;
- Società di capitali e di persone;
- Ditte individuali;
- Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici.

I richiedenti il sostegno sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, rappresentano una irreperibilità colpevole del Beneficiario, in quanto su di esso incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

Infatti, la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge. Il Beneficiario che comunica il proprio indirizzo di PEC con la compilazione della Domanda di Sostegno / Pagamento riceve le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo di PEC comunicato.

In ogni caso AgEA disciplinerà con proprie istruzioni le modalità di gestione delle comunicazioni non andate a buon fine.

12.6.2. IBAN

Ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda, il codice IBAN. Il Beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica

nella intestazione del codice IBAN nella Domanda, nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti da ciascun regime di sostegno.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del Beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituisce un motivo ostativo al pagamento.

12.6.3. Controlli e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Si precisa che le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore. Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda, o non si presenti all'incontro in contraddittorio, senza giustificato motivo la domanda selezionata per il controllo in loco di ammissibilità viene respinta.

Il Beneficiario, ~~a tal fine~~, deve assicurare la conservazione della documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno. Inoltre, il beneficiario è tenuto ad assicurare la conservazione di tutta la documentazione in originale per un periodo di almeno 5 anni anche qualora l'impegno abbia una durata inferiore.

12.6.4. Comunicazione variazioni

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda (Par. 12.4).

12.6.5. Informazione e pubblicità

Ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del Reg. (UE) 2021/2115 e dell'Allegato III, punto 2 del Reg. (UE) 2022/129, ai beneficiari degli Interventi a superficie e/o a capo non si applicano gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal citato articolo 123 del Reg. (UE) 2021/2115.

13. Pagamenti

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) 2021/2116, i pagamenti sono eseguiti nel periodo compreso tra il 1° dicembre dell'anno di domanda ed il 30 giugno dell'anno civile successivo; anteriormente al 1° dicembre, è possibile versare anticipi fino al 75% dell'importo.

I pagamenti sono effettuati dall'OP AgEA solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità sulle Domande di Sostegno / Pagamento, che comprende, oltre ai controlli amministrativi (inclusi i controlli in ambito SIGC), anche i controlli in loco. I controlli in loco ed i controlli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità sono eseguiti dall'OP AgEA. Nel caso degli anticipi i pagamenti sono effettuati dall'OP AgEA dopo che sono stati eseguiti i controlli amministrativi previsti dal SIGC che è possibile e appropriato eseguire in maniera automatizzata.

Per gli ulteriori dettagli inerenti alla gestione delle Domande di Pagamento, all'autorizzazione al pagamento e al recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda alle specifiche istruzioni dell'OP AgEA.

14. Accesso agli atti e Chiusura del procedimento

14.1. Accesso agli atti e Responsabile del procedimento

Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 4 del 21 aprile 2020.

I Responsabili dei procedimenti, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono individuati nei Dirigenti delle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, competenti al trattamento delle Domande di Sostegno / Pagamento.

I riferimenti dei Dirigenti delle UOD della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania sono disponibili al seguente indirizzo:

- <http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/d-g-politiche-agricole-alimentari-e-forestali>

14.2. Chiusura del procedimento

Le Domande di Sostegno sono di competenza dell'Autorità di Gestione Regionale, che ne disciplina la gestione nei bandi e nelle disposizioni attuative. L'AdGR è inoltre responsabile dei controlli amministrativi delle Domande di Sostegno (ricevibilità, ammissibilità e valutazione), ad eccezione dei controlli SIGC. Con apposita convenzione la Regione delega ad AgEA i controlli amministrativi automatizzati.

Per quanto riguarda le Domande di Pagamento, la funzione di "controllo ed autorizzazione al pagamento" è di competenza dell'OP AgEA. A seguito della suddetta convenzione, AgEA delega all'AdGR le seguenti funzioni:

- Controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento ad eccezione dei controlli SIGC;
- Partecipazione al procedimento, risoluzione anomalie ed istruttorie errori palesi;
- Riesame Domande di Pagamento;
- Autorizzazione al pagamento;

- Chiusura del procedimento amministrativo e comunicazione al beneficiario (escluse le aziende liquidate totalmente da AgEA e le domande liquidate a seguito di istruttoria automatizzata);
- Istruttoria dei debiti derivanti da irregolarità.

Pertanto, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la Regione è responsabile del procedimento aperto a seguito della presentazione della Domanda di Sostegno, che si chiude, in caso di esito negativo, con la comunicazione a cura del Dirigente del Soggetto Attuatore territorialmente competente dell'esito dell'istruttoria (non ricevibilità / non ammissibilità / non finanziabilità). Atteso che la Regione Campania ha ritenuto di non differenziare le Domande di Sostegno da quelle di Pagamento, prevedendo la presentazione di una unica Domanda di Sostegno / Pagamento (relativa alla prima annualità per le misure pluriennali e a ciascun anno per le misure annuali), in caso di esito positivo dell'istruttoria del sostegno, la Domanda passa alla successiva fase dell'istruttoria del pagamento. Nel caso delle misure pluriennali, per le annualità successive alla prima, il beneficiario presenta annualmente una Domanda di Pagamento per conferma impegni.

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'OP AgEA, responsabile del procedimento di liquidazione, aperto a seguito della Domanda di Pagamento, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo, viene effettuata attraverso apposite funzionalità presenti sul SIAN secondo le indicazioni dell'OP AgEA

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – cioè senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

In ogni caso, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità, di trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni, la Regione provvede periodicamente alla pubblicazione degli elenchi dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito internet istituzionale della Regione.

15. Ricorsi e reclami

Nell'ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame avanzate dai beneficiari. Nell'ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente, con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario.

15.1. Istanza di riesame

Al sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, così come introdotto dalla Legge n. 15/2005 e come modificato dalla Legge n. 180/2011 e dalla Legge n. 120/2020, l'ufficio regionale competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accogli-mento parziale o totale della domanda stessa, anche attraverso l'apposita funzionalità del SIAN. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di fare pervenire le proprie osservazioni all'ufficio regionale competente, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella notifica di esito negativo del riesame comunicata dall'ufficio regionale territorialmente competente o da AgEA; rispetto a tale notifica il richiedente ha la possibilità di impugnare l'atto direttamente attraverso i mezzi del ricorso al TAR o, in alternativa, al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Inoltre, in caso di capienza finanziaria insufficiente, qualora si ricorra alla predisposizione della graduatoria, gli interessati possono fare pervenire istanza di riesame della propria posizione in graduatoria entro il termine di 10 giorni solari, che decorre dalla data di pubblicazione della Graduatoria provvisoria sul BURC.

15.2. Ricorso giurisdizionale

Il richiedente, avverso l'atto che adotta la Graduatoria definitiva, ovvero avverso l'atto definitivo di diniego per irricevibilità / inammissibilità, può sempre esperire ricorso al TAR, entro il termine di 60 giorni solari dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la fase relativa alla legittimità della procedura ad evidenza pubblica; ne discende che, con i rimedi fin qui esaminati, andranno esperite le impugnazioni per contestazioni relative al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della Domanda di Sostegno.

Con la conclusione del procedimento amministrativo, aperto a seguito della domanda di sostegno ricevuta, si entra nella fase relativa alla esecuzione del rapporto negoziale. Pertanto, tutte le controversie e impugnazioni che dovessero sorgere successivamente, aventi ad oggetto esclusioni e/o riduzioni, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente è determinato in funzione della sede del Soggetto Attuatore competente e, comunque, secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

15.3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Avverso l'atto di adozione della Graduatoria definitiva, ovvero avverso l'atto definitivo di diniego per irricevibilità / inammissibilità, in alternativa al ricorso al TAR, è sempre esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; che si propone nel termine di 120 giorni solari dalla data di notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso viene presentato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e successivi del D.P.R. 1199/71 e ss.mm.ii., e viene deciso su parere vincolante del Consiglio di Stato.

16. Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 e 14 del GDPR

I dati forniti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. Per l'informativa sul trattamento dei dati personali dell'OP AgEA, si rimanda a quanto riportato dalle Istruzioni Operative dell'OP stesso.

L'Informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 è disponibile sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura.